

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 84 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- il Vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) è stato approvato con D.P.G.R. n. 045/Pres. di data 15/02/2002 e modificato puntualmente da varianti successive fino alla variante n. 83 entrata in vigore il 29/09/2011;
- l'ultima variante, resa esecutiva con D.P.Reg. n. 0133/Pres. del 01/08/2013 ed entrata in vigore il 15/08/2013, è la Variante n. 79;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 18/12/2013 è stata adottata la Variante n. 84 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 63 c. 5 della L.R. n. 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e in conformità al disposto dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20/03/2008 "Regolamento di attuazione della parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007";
- la variante proposta consiste nella riclassificazione di una zona agricola E6 in zona industriale artigianale D2/P (destinata a parcheggio dell'adiacente attività produttiva) e nella modifica dell'art. 21 delle N.T.A. del P.R.G.C. relativa alla zona commerciale H3 al fine di incrementare il limite della superficie di vendita al dettaglio da 800 mq a 1500 mq;

VISTA la documentazione di Variante redatta dall'architetto Alberto CERON dello Studio Tecnico Zanini con sede in piazza Vittorio Veneto n. 4 ad Annone Veneto (VE) e costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnico illustrativa;
- 2) N.T.A. vigenti;
- 3) N.T.A. modificate (raffronto);
- 4) N.T.A. definitive;
- 5) Valutazione ambientale strategica (verifica di assoggettabilità);
- 6) asseverazione geologica redatta ai sensi dell'art. 10 - comma 4ter - della L.R. n. 27/1988 come introdotto dall'art. 4 - 2° comma - della L.R. n. 15/1992;
- 7) asseverazione relativa alla non necessità di attivare le procedure di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 08/09/1997 n. 357, a carico della Variante in argomento;
- 8) asseverazione che non vengono previsti mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;
- 9) attestazione che gli interventi previsti dalla Variante n. 84 non interessano beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, parte III;
- 10) CD contenente il progetto di variante e tutte le asseverazioni;

PREMESSO che in data 23/12/2013 con nota prot. n. 35663 è stata inoltrata la richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 676 del 22/01/2014, annotata al prot. n. 2829 del 28/01/2014, "*non ravvisa nulla da eccepire, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004. CONSIDERATO, tuttavia, che in prossimità dell'area interessata dalla variante in oggetto, lungo la S.R. 352, sono note, dalla letteratura di settore e dai dati di archivio di questo istituto, evidenze relative ad affioramenti di materiali archeologici e a contesti funerari da porre in relazione al tracciato della strada romana che collegava Aquileia con il Norico, come indicato nella Tav A1 (arteria stradale di età romana), si ritiene opportuno che nell'area a rischio archeologico interessata dalla variante n. 1, destinata a parcheggio, ogni intervento nel sottosuolo venga segnalato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia per un esame di*

verifica della sussistenza archeologica. I progetti dei lavori dovranno essere inviati sottoforma di stralcio, includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta dal progetto.”;

DATO ATTO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 29 del 26/02/2014 ha disposto che la Variante in oggetto non deve essere assoggettata alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla L.R. n. 16/2008 in quanto non presenta impatti significativi sull'ambiente;

PRESO ATTO che la variante adottata, viste le asseverazioni presentate e sopra richiamate:

- rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.17 del D.P.R. 20/03/2008 n.086/Pres., come da Dichiarazione allegata in base a quanto previsto dall'art. 17, comma 9, del D.P.Reg. medesimo;
- non necessita di parere geologico in quanto non prevede modifiche sostanziali allo strumento urbanistico generale, per il quale è già stato acquisito un parere geologico favorevole, e non contiene previsioni insediative e infrastrutturali;
- non riguarda beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni culturali) né dalla Parte Terza (Beni Paesaggistici) del D.Lgs. 22/01/04 n. 42;
- non richiede il raggiungimento di intese connesse a mutamenti della destinazioni d'uso di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;
- non presenta incidenze significative sui siti della rete “Natura 2000”, di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357, “Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE”;

PRESO ATTO che:

- dell'adozione della Variante in argomento è stato dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 15/01/2014;
- che, a norma art. 17 comma 4 del D.P.R. n. 086/Pres. del 20/03/2008, é stata data notizia del deposito della Variante al P.R.G.C. adottata, mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune e sul quotidiano locale “Il MESSAGGERO” del 16/01/2014;

CONSIDERATO che durante il prescritto periodo di deposito degli elaborati di variante e della relativa deliberazione di adozione, dal giorno 15/01/2014 e per i 30 (trenta) giorni effettivi successivi, non sono pervenute né osservazioni né opposizioni alla Variante adottata;

VISTA la L.R. 23/02/2007 n. 5 e il D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. in merito alle procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione delle Varianti al Piano Regolatore Generale Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 come modificato dal D.lgs. n. 4 del 16/01/2008;

VISTA la L.R. n. 21/2003;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste;

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** la Variante n. 84 al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 63 c. 5 della L.R. n. 5/2007 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio” in conformità al disposto dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 086/Pres. del 20/03/2008 “Regolamento di attuazione della parte I urbanistica della L.R. 5/2007”;

- **DI RICONOSCERE** quali elementi costitutivi della suddetta variante, nonché parti integranti e contestuali della presente deliberazione gli elaborati citati in premessa a firma dell' dall'architetto Alberto CERON dello Studio Tecnico Zanini con sede in piazza Vittorio Veneto n. 4 ad Annone Veneto (VE):
 - 1) Relazione tecnico illustrativa;
 - 2) N.T.A. vigenti;
 - 3) N.T.A. modificate (raffronto);
 - 4) N.T.A. definitive;
 - 5) Valutazione ambientale strategica (verifica di assoggettabilità);
 - 6) asseverazione geologica redatta ai sensi dell'art. 10 - comma 4ter - della L.R. n. 27/1988 come introdotto dall'art. 4 - 2° comma - della L.R. n. 15/1992;
 - 7) asseverazione relativa alla non necessità di attivare le procedure di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 08/09/1997 n. 357, a carico della Variante in argomento;
 - 8) asseverazione che non vengono previsti mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;
 - 9) attestazione che gli interventi previsti dalla Variante n. 84 non interessano beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, parte III;
 - 10) CD contenente il progetto di variante e tutte le asseverazioni;

- **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia privata - Ambiente di sovrintendere all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 5/2007 e dal D.P.Reg. n. 086/Pres. del 26/03/2008, e di ogni altro adempimento necessario all'approvazione della presente Variante, oltre che al compimento di ogni atto connesso e conseguente.

Ravvisata l'urgenza, con voti unanimi e favorevoli resi con votazione palese ed accertati a norma di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.r. n. 21/2003.